

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Arturo Perugini **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Carlo Purificato **Componente aggiunto** e dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 30 aprile 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(312) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VINELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bari Spa), ORESTE FORNARELLI (Presidente del Collegio Sindacale della Società AS Bari Spa), Società AS BARI Spa - (nota n. 5540/562 pf13-14 SP/blp del 2.4.2014).

Con atto del 2.4.2014, la Procura federale ha deferito:

- il Sig. Francesco Vinella, Amministratore unico e legale rappresentante della AS Bari Spa, per rispondere della violazione prevista dall'art. 85, lett. B, paragrafo VII, NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti per le mensilità di ottobre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- il Sig. Francesco Vinella ed il Sig. Oreste Fornarelli, quest'ultimo Presidente del Collegio Sindacale della AS Bari Spa, della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, CGS per avere prodotto alla COVISOC in data 14.1.2014 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di ottobre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società AS Bari Spa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante pro tempore e al Presidente del Collegio Sindacale.

Alla riunione del 30.4.2014, la Procura federale ha concluso chiedendo per il Sig. Vinella l'inibizione per mesi 3 (tre), per il Sig. Fornarelli l'inibizione per mesi 2 (due) e per la Società la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica nella corrente stagione sportiva l'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) ai sensi delle vigenti disposizioni.

I deferiti, con le proprie memorie, chiedono di essere mandati esenti da qualsiasi responsabilità.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La documentazione acquisita agli atti, consistente sia nella nota n. 299.04/GC/ar con la quale la COVISOC ha denunciato la riferita violazione del termine sia nel rapporto della Società di revisione sia nella nota proveniente dall'INPS pervenuta presso la COVISOC il 4.2.2014 (avente ad oggetto la comunicazione che la Società deferita era stata ammessa,

il 17.1.2014, al beneficio della rateizzazione per il pagamento delle mensilità relative al periodo ottobre – dicembre 2013, richiesta il 10.1.2014), prova la responsabilità degli stessi in ordine agli addebiti contestati, ed in particolare alla non veridicità della dichiarazione resa il 14.1.2014, soprattutto in ragione del fatto che non hanno neanche fornito prova dell'estinzione dell'obbligazione a tale ultima data.

Per tali motivi, le deduzioni difensive della Società sono inidonee a superare la prova del compimento dell'illecito, tenendo a precisare, quanto al secondo capo di incolpazione, che la sottoscrizione apposta in calce all'autocertificazione ne fa assumere al sottoscrittore la paternità anche quanto alla natura non veridica delle dichiarazioni, tanto più nel momento in cui lo stesso dota anche la lettera accompagnatoria, datata 10.1.2014, di un contenuto chiaramente confermativo di quanto falsamente prospettato in detta autocertificazione.

Per altro verso, non possono poi essere accolte le eccezioni in merito alla inapplicabilità della responsabilità oggettiva, da un lato, e diretta, dall'altro, discendenti dal compimento dei due illeciti.

Quanto alla prima, non può che confermarsi che la responsabilità contestata è *sine titulo* e sorge per il solo fatto del compimento del fatto contestato da parte di un soggetto tesserato che, peraltro, ricopriva un ruolo apicale negli organi di controllo societari.

Quanto alla seconda, con la quale, sostanzialmente, la deferita sostiene la impossibilità di sanzionare direttamente la Società per fatti compiuti dal precedente legale rappresentante pro tempore laddove altri siano subentrati nell'amministrazione o nel controllo, non coglie nel segno. Invero, la responsabilità diretta della Società, connaturata al compimento di fatti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal legale rappresentante, è indifferente alle vicende modificative e/o estintive di chi riveste tale qualità, a pena di vedere svilita la portata precettiva della norma attraverso nomine o cambi di gestione del tutto strumentali.

Al caso di specie, non risulta pertanto applicabile la richiamata decisione della Corte di Giustizia Federale 140/2010 essendone diversi i presupposti. Difatti, mentre con l'odierno deferimento è contestato alla stessa Società – ancorché sottoposta oggi a procedure concorsuali – un fatto ascrivibile al rappresentante dell'epoca, nel caso sottoposto alla Corte di Giustizia Federale si è discusso della possibilità, esclusa, di ritenere la nuova Società (alla quale era stato trasferito il titolo sportivo) responsabile per i fatti ascrivibili al legale rappresentante di quella non più esistente.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'accoglimento delle richieste della Procura federale e l'applicazione delle sanzioni a tutti i deferiti conformemente alle disposizioni vigenti.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Vinella l'inibizione per mesi tre (3), al Sig. Fornarelli Oreste l'inibizione per mesi 2 (due) ed alla AS Bari Spa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00).

(321) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RANIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 5705/680 pf13-14 SP/blp del 7.4.2014).

Con atto del 2.4.2014, la Procura federale ha deferito:

- il Sig. Giuseppe Ranieri, Amministratore Unico e legale rappresentante della Reggina Calcio Spa, per rispondere della violazione prevista dall'art. 85, lett. B, paragrafo VI, NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre ed ottobre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società Reggina Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante pro tempore.

Alla riunione del 30.4.2014, la Procura federale ha concluso chiedendo per il Sig. Ranieri l'inibizione per mesi 2 (due) e per la Società, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ai sensi delle vigenti disposizioni.

I deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno sostenuto la infondatezza degli addebiti in quanto l'ordine di bonifico sarebbe stato impartito al proprio Istituto Bancario, poco dopo le ore 16.00 dell'ultimo giorno disponibile per il pagamento, ma effettivamente operato in uscita solo il giorno successivo, 17.12.2013.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La documentazione acquisita agli atti, consistente sia nella nota n. 855.04/GC/ar con la quale la COVISOC ha denunciato la riferita violazione del termine sia nel rapporto della Società di revisione sia nelle deduzioni difensive dei deferiti, prova la responsabilità degli stessi in ordine all'addebito contestato.

Invero, i fatti sono pacifici ma diverso è il valore che le parti attribuiscono agli stessi. La Reggina Calcio Spa sostiene di non poter essere ritenuta responsabile della violazione del termine avendo tempestivamente impartito l'ordine di pagamento ad Unicredit che, a sostegno di tali ragioni, chiarisce che, sebbene i fondi fossero disponibili, la procedura telematica utilizzata per i bonifici multipli, a differenza di quella per le singole disposizioni, prevedeva un passaggio ulteriore che ha determinato il pagamento il giorno successivo a quello di scadenza. Ciò che rileva, ai fini dell'esonero di qualsiasi responsabilità nel caso di specie, è la prova dell'avvenuto pagamento degli emolumenti nel termine previsto del 16.12.2013, di indiscutibile natura perentoria.

Interpretata la norma anche alla luce delle procedure bancarie utilizzate, ai fini che interessano in sede odierna, e tenuto conto anche di precedenti decisioni in materia (CU 72/CDN 2013/2014), è indubbio che il pagamento, per intendersi come tale, deve coincidere non solo con l'uscita della somma dalla disponibilità dell'ordinante ma anche con l'effettiva dazione della stessa al destinatario, fatto avvenuto solo il 17.12.2013. Allo stato, pertanto, non rilevano i dedotti rapporti interni tra cliente ed istituto bancario che creano solo un'aspettativa di diritto del primo nei confronti del secondo, ma che non esonerano l'obbligato / tesserato dalle responsabilità per le violazioni dei termini connessi agli adempimenti COVISOC. Ciò anche in caso di capienza del conto.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'accoglimento delle richieste della Procura federale e l'applicazione delle sanzioni a tutti i deferiti conformemente alle disposizioni vigenti.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Ranieri l'inibizione per mesi 2 (due) ed alla Reggina Calcio Spa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(313) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCA PANGALLO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl), Società SSD VERBANIA CALCIO 1959 Srl - (nota n. 5525/525 pf13-14 AM/ma del 2.4.2014).

Con provvedimento del 2 aprile 2014 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) la Sig.ra Francesca Pangallo, Amministratore unico e legale rappresentante della Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl nella stagione sportiva 2013/2014, per rispondere della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'articolo 8, comma 9, CGS e all'articolo 94 ter, comma 11, delle NOIF per non aver dato corso alla decisione emessa dalla Commissione Accordi Economici, prot. 60/CAE del 18.12.2013, notificata il 30.01.2014, non provvedendo alla corresponsione della somma di euro 3.750,00 in favore del calciatore Francesco Viscomi; b) la Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, CGS per la violazione ascritta al proprio Amministratore unico e legale rappresentante.

Nei termini consentiti dalla normativa federale nessuno dei soggetti deferiti ha fatto pervenire memorie difensive.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) alla Sig.ra Francesca Pangallo, Amministratore unico e legale rappresentante della Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl, la inibizione di mesi 6 (sei); b) alla Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

Motivi della decisione

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte dalla Procura federale, tenuto anche conto del contegno processuale tenuto dai deferiti, la Commissione deve rilevare la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, deve essere accolto.

Da quanto in atti si è potuto appurare che con nota del 27 gennaio 2014, prot. n. 3892, la L.N.D. Dipartimento Interregionale, ha rimesso alla Procura federale la decisione della Commissione Accordi Economici, prot. 60/CAE del 18 dicembre 2013 con la quale si obbligava e condannava la Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl al pagamento a favore del calciatore Francesco Viscomi della somma di euro 3.750,00; con la predetta nota a L.N.D. Dipartimento Interregionale comunicava altresì il relativo inadempimento da parte della menzionata Società a quanto disposto dalla Commissione stessa.

Si è appurato inoltre che la decisione di cui sopra è risultata regolarmente trasmessa alla Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl con inoltro di lettera raccomandata a.r. e la relativa notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 30 gennaio 2014.

Dalle indagini svolte dalla Procura federale, in particolare per mezzo della corrispondenza intercorsa tra la medesima Procura ed il legale del Sig. Francesco Viscomi, si è accertato che a tutto oggi non risulta che la Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl abbia adempiuto all'obbligo di pagare al predetto calciatore quanto disposto dalla Commissione Accordi Economici.

Quanto oggetto del deferimento in questione (mancato pagamento di quanto dovuto entro il termine di trenta giorni dalla notifica della decisione della Commissione Accordi Economici) integra senza dubbio alcuno la violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS in relazione all'articolo 8, comma 9, CGS ed all'articolo 9 ter, comma 11, delle NOIF.

Per quanto riguarda le sanzioni da applicare, tenuto conto del principio di afflittività che, in considerazione della avvenuta retrocessione della Società deferita non avrebbe effetto con la applicazione del punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione in corso, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, la Commissione disciplinare ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in questione, infligge le seguenti sanzioni:

- a) alla Sig.ra Francesca Pangallo, Amministratore unico e legale rappresentante della Società SSD Verbania Calcio Srl, la inibizione di mesi 6 (sei);
- b) alla Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2014-2015, oltre all'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

(314) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCA PANGALLO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl), Società SSD VERBANIA CALCIO 1959 Srl - (nota n. 5559/443 pf13-14 AM/ma dell'1.4.2014).

Con provvedimento del 2 aprile 2014 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare a) la Sig.ra Francesca Pangallo, Amministratore unico e legale rappresentante della Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl nella stagione sportiva 2013/2014, per rispondere della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'articolo 8, comma 9, CGS e all'articolo 94 ter, comma 11, delle NOIF per non aver dato corso alla decisione emessa dalla Commissione Accordi Economici, prot. 5/CAE del 21.11.2013, notificata il 28.12.2013, non provvedendo alla corresponsione della somma di euro 8.000,00 in favore del calciatore Andrea Pansera; b) la Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, CGS per la violazione ascritta al proprio Amministratore unico e legale rappresentante.

Nei termini consentiti dalla normativa federale nessuno dei soggetti deferiti ha fatto pervenire memorie difensive.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) alla Sig.ra Francesca Pangallo, Amministratore unico e legale rappresentante della Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl, la inibizione di mesi 6 (sei); b) alla Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

Motivi della decisione

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte dalla Procura federale, tenuto anche conto del contegno processuale tenuto dai deferiti, la Commissione

deve rilevare la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, deve essere accolto.

Da quanto in atti si è potuto appurare che con nota del 24 dicembre 2013, prot. n. 3244, la L.N.D. Dipartimento Interregionale, ha rimesso alla Procura federale la decisione della Commissione Accordi Economici, prot. 5/CAE del 21 novembre 2013 con la quale si obbligava e condannava la Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl al pagamento a favore del calciatore Andrea Pansera della somma di euro 8.000,00; con la predetta nota a L.N.D. Dipartimento Interregionale comunicava altresì il relativo inadempimento da parte della menzionata Società a quanto disposto dalla Commissione stessa.

Si è appurato inoltre che la decisione di cui sopra è risultata regolarmente trasmessa alla Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl con inoltro di lettera raccomandata a.r. e la relativa notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 28 dicembre 2013.

Dalle indagini svolte dalla Procura federale, in particolare per mezzo della corrispondenza intercorsa tra la medesima Procura ed il legale del Sig. Andrea Pansera, si è accertato che a tutto oggi non risulta che la Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl abbia adempiuto all'obbligo di pagare al predetto calciatore quanto disposto dalla Commissione Accordi Economici.

Quanto oggetto del deferimento in questione (mancato pagamento di quanto dovuto entro il termine di trenta giorni dalla notifica della decisione della Commissione Accordi Economici) integra senza dubbio alcuno la violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS in relazione all'articolo 8, comma 9, CGS ed all'articolo 94 ter, comma 11, delle NOIF.

Per quanto riguarda le sanzioni da applicare, tenuto conto del principio di afflittività che, in considerazione della avvenuta retrocessione della Società deferita non avrebbe effetto con la applicazione del punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione in corso, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, la Commissione disciplinare ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in questione, infligge le seguenti sanzioni:

- a) alla Sig.ra Francesca Pangallo, Amministratore unico e legale rappresentante della Società SSD Verbania Calcio Srl, la inibizione di mesi 6 (sei);
- b) alla Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2014-2015, oltre all'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

(318) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO GAUDIANO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD S. Felice Gladiator), Società ASD S. FELICE GLADIATOR ▪ (nota n. 5585/114 pf13-14 GT/dl del 3.4.2014).

Con provvedimento del 3 aprile 2014 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare a) il Sig. Maurizio Gaudiano, presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti della ASD San Felice Gladiator, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in riferimento all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF ed all'art. 8, comma 9, CGS, per avere disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento disposto dal Collegio

Arbitrale e di provvedere al conseguente invio della relativa liberatoria nel prescritto dall'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF; b) la ASD San Felice Gladiator per rispondere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente e legale rappresentante.

Nei termini consentiti dalla normativa federale ha fatto pervenire una memoria difensiva il Sig. Maurizio Gaudiano.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Maurizio Gaudiano, presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti della ASD San Felice Gladiator, la inibizione per mesi 6 (sei); b) alla ASD San Felice Gladiator la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. É altresì comparso il Sig. Gaudiano con il proprio legale; quest'ultimo ha concluso per il proscioglimento del proprio assistito.

Motivi della decisione

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte dalla Procura federale e le deduzioni difensive contenute nella memoria fatta pervenire dal Sig. Gaudiano, la Commissione rileva la infondatezza del deferimento in questione che, pertanto, non può essere accolto.

Con la nota trasmessa in data 2 agosto 2013 dal Segretario del Dipartimento Interregionale LND veniva segnalata circostanza per cui la Società deferita non avesse presentato, nel termine prescritto di trenta giorni dalla comunicazione della decisione adottata dalla Commissione Accordi Economici e riportata nel C.U. n. 187 del 5 giugno 2013, la liberatoria relativa al pagamento di euro 7.500,00 in favore del calciatore Carlo Temponi.

Le indagini svolte in merito dalla Procura federale consentivano effettivamente di accertare quanto comunicato dal Dipartimento Interregionale LND con la predetta nota.

Premesso quanto sopra il deferimento non può comunque essere accolto in quanto lo stesso è stato rivolto nei confronti del Sig. Maurizio Gaudiano, erroneamente ritenuto essere all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della Società deferita.

Come risulta dal verbale di assemblea ordinaria dei soci della ASD San Felice Gladiator tenutasi in data 9 luglio 2013, sino a quel momento la carica di presidente e legale rappresentante della stessa Società era ricoperta dal Sig. Alfonso Salzillo.

Solamente nel corso della predetta assemblea, durante la quale venivano accettate le dimissioni del Sig. Salzillo dalla carica sino ad allora dallo stesso ricoperta, veniva nominato quale nuovo presidente e legale rappresentante della ASD San Felice Gladiator il Sig. Maurizio Gaudiano.

In considerazione di quanto sopra, avuto riguardo della circostanza per cui tra il 5 giugno 2013, data in cui è stata ricevuta dalla Società deferita la raccomandata con cui veniva comunicata la decisione della Commissione Accordi Economici, ed il 5 luglio 2013, termine entro il quale, secondo la normativa federale, si sarebbe dovuto adempiere a quanto disposto dalla Commissione stessa, e data in cui si è pertanto consumato l'illecito disciplinare oggi contestato, il deferimento avrebbe dovuto essere elevato nei confronti del Sig. Alfonso Salzillo e non nei confronti del Sig. Maurizio Gaudiano.

La lettera sottoscritta dal Sig. Maurizio Gaudiano in data 5 luglio 2013, indirizzata al Dipartimento Interregionale della L.N.D. nulla rileva ai fini del presente deferimento.

Difatti il predetto documento veniva sottoscritto dal deferito nella qualità di presidente e legale rappresentante non già della ASD San Felice Gladiator, bensì della ASD SMCV Gladiator 1924, Società che sarebbe dovuta sorgere dalla fusione, richiesta nel giugno 2013, tra la stessa Società oggi deferita ed altra compagine sociale, fusione poi non approvata dal Presidente Federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare, in considerazione di quanto sopra, proscioglie il Sig. Maurizio Gaudiano e, conseguentemente, la ASD San Felice Gladiator dagli addebiti loro ascritti.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Publicato in Roma il 30 aprile 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete